

Comparti Stato / Scuola statale: servizi e periodi valutabili (parte 1[^])

Prima di iniziare la trattazione afferente la proposizione / formulazione delle varie domande / istanze vediamo di chiarire "a cosa serve tutto ciò".

Proviamo, cioè, a spiegare perché la lavoratrice e il lavoratore dei comparti Stato / scuola statale è opportuno (... *debbano* ...!) che si "preoccupino" della propria posizione lavorativa/di servizio e, quindi, contributiva/pensionabile.

Sappiamo che esiste "l'Assicurazione Generale Obbligatoria" (A.G.O.) nel senso che chiunque espichi attività lavorativa è obbligato a pagare (oltre alle "tasse"...) anche la relativa contribuzione pensionistica. Gli appartenenti al comparto della scuola statale versano questa contribuzione all'INPDAP, presso quella che chiameremo – più correttamente - Cassa dei Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato (GTPS).

Prima di accedere a nomine / incarichi nell'ambito statale, il personale – spesso – ha avuto diverse esperienze lavorative con conseguenti posizioni contributive "sparse" tra diverse tipologie di casse previdenziali; e che, altrettanto spesso, siano in possesso di titoli di studio e/o altri periodi/servizi/diritti" valorizzabili ai fini pensionistici (corsi di studio / specializzazioni post maturità, servizio militare di leva, maternità intervenute non in costanza di rapporto di lavoro, percezione di indennità di disoccupazione, ecc.)

Per "riunire/valorizzare" presso l'INPDAP/GTPS tutte queste situazioni gli interessati dovranno/potranno presentare apposite e specifiche "domande di valutazione" finalizzate a raggruppare in tutto in una unica "posizione contributiva" che, a suo tempo, darà (potrà dare...) diritto ad un trattamento pensionistico di anzianità, di vecchiaia, di invalidità, di inabilità, ovvero, di reversibilità.

Sul "diritto a pensione" e relativi requisiti, però, torneremo solo dopo aver (sufficientemente) chiarito e disquisito su tutto quanto ciò ne costituisce premessa e cioè:

A. Le *tipologie di servizi computabili (valutabili...)*

1. Servizi effettivi computabili d'ufficio
2. Servizi effettivi computabili a domanda
3. Aumenti di valutazione o di servizio
4. Contribuzione figurativa
5. Contribuzione volontaria
6. Contribuzione da riscatto
7. Contribuzione da ricongiunzione
8. Contribuzione da totalizzazione;

B. *il servizio effettivo e il servizio utile;*

C. *il totale dei servizi, l'arrotondamento degli stessi e le limitazioni alla computabilità;*

D. *la prescrizione dei versamenti contributivi.*

A. Tipologie di servizi computabili

Le caratteristiche principali dei servizi e periodi computabili, che concorrono a formare la durata complessiva o l'anzianità del servizio effettivo e del servizio utile, sono quelle appresso indicate.

1. Servizi effettivi computabili d'ufficio

Rientrano tra i servizi computabili d'ufficio, ai sensi dell'articolo 8, degli articoli da 28 a 38, degli articoli 112, 113 e 116 del TU di cui al DPR n. 1092/1973:

- a) il servizio statale (in genere), reso in posizione di ruolo (a tempo indeterminato) e il servizio non di ruolo, quest'ultimo purché di durata non inferiore ad un anno. La retribuzione relativa a tali servizi, in base all'art. 3, comma 1, del TU di cui al DPR n. 1092/1973 e all'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è assoggettata a contribuzione obbligatoria gravante sia a carico dei dipendenti sia a carico delle Amministrazioni dello Stato. Detti servizi sono valutabili dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella della cessazione dal servizio, con la esclusione dei periodi di aspettativa per motivi privati (fatta eccezione per gli operai dello Stato), dei periodi di sospensione con privazione della retribuzione, nonché dei periodi di detenzione per condanna penale;
- b) i servizi prestati al commissariato generale del territorio di Trieste o con assunzione di responsabilità di governo; il servizio ferroviario con iscrizione al Fondo pensioni FS, i servizi scolastici, quelli resi in particolari situazioni connesse a eventi bellici o politici, o in posizione di perseguitato o razziale, di profugo rimpatriato dalla Libia; i servizi resi nelle organizzazioni sindacali disciolte o negli Enti pubblici soppressi; i servizi prestati presso l'UNSEA (Ufficio nazionale statistico dell'agricoltura) o presso l'Opera nazionale per i ciechi civili;
- c) il servizio militare valutabile dalla data di assunzione in servizio a quella della relativa cessazione, con la esclusione dei periodi di aspettativa per motivi privati, di licenza o di richiamo senza assegni, di detenzione per condanna penale, e computando invece in ragione della metà i periodi di sospensione dal servizio;
- d) i servizi "riunibili" resi ad amministrazioni dello Stato diverse da quella d'appartenenza e i servizi "ricongiungibili" resi alle dipendenze degli enti locali o di altra amministrazione statale o ente con iscrizione a una delle Casse di previdenza ora gestite dall'INPDAP, o resi con iscrizione a Casse o Fondi o Regolamenti o Convenzioni speciali già operanti presso gli stessi enti locali, nonché i servizi resi alle dipendenze del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia prima del 31 dicembre 1990, in quanto dal 1° gennaio 1991, a seguito del DLgs 20 novembre 1990, n. 357, alle forme di previdenza esclusive esistenti presso l'uno e l'altro Banco è subentrata una gestione speciale dell'AGO costituita presso l'INPS¹.

¹ DLgs 20 novembre 1990, n. 357 (Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi).

Art. 1. Iscrizione all'INPS dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'AGO.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:

a) i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per effetto dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1995, n. 486, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e dalle società per azioni risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, effettuate dagli enti creditizi pubblici richiamati, componenti il gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma 1, della legge stessa;

c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi

2. Servizi effettivi computabili a domanda

Sono computabili a domanda per tutta o parte della loro durata, in alcuni casi senza oneri e in altri con onere a carico del richiedente, una serie di servizi e periodi, previsti dagli articoli da 10 a 17, dagli articoli 112 e 113, dall'articolo 116 e dall'articolo 151 del TU di cui al DPR n. 1092/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali periodi o servizi sono valutati mediante riconoscimento o riscatto o riunione o ricongiunzione.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre la data di inizio del biennio che precede il raggiungimento dell'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio.

In caso di cessazione dal servizio anticipata, è consentito che la domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio, ma comunque non oltre il giorno dal quale iniziano i due anni precedenti l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio.

Tra i servizi computabili a domanda rientrano:

- a) i servizi, il cui riconoscimento avviene senza oneri a carico del richiedente;
- b) i servizi la cui valutazione avviene a riscatto con contributo a carico del richiedente.

Nei periodi computabili senza onere a carico del richiedente sono compresi i servizi coperti da contribuzione presso l'AGO o Fondi sostitutivi o integrativi di detta Assicurazione, per i quali i fondi e le gestioni previdenziali o gli enti di provenienza sono tenuti a versare alla gestione separata dell'INPDAP i contributi riscossi.

Si tratta dei servizi:

- ✓ resi dal personale non di ruolo per periodi di durata inferiore ad un anno e di quelli comunque prestati, anche prima del 18° anno d'età o prima della nomina a ruolo, alle dipendenze dello Stato;
- ✓ di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, degli enti locali territoriali, degli enti parastatali, degli enti ed istituti di diritto pubblico;
- ✓ che hanno costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni dello Stato in posizione di ruolo o non di ruolo;
- ✓ resi dal personale postelegrafonico e dei periodi dei corsi di istruzione per i servizi telefonici.

Nei servizi computabili mediante domanda di riscatto figurano tra gli altri i servizi prestati in posizione di:

- a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'AGO;
- b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
- c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
- d) nonché quelli senza copertura assicurativa che hanno costituito titolo per l'inquadramento nel personale di ruolo o non di ruolo. Il contributo per il riscatto a

pubblici di cui alla lettera a) e i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei titolari di trattamenti pensionistici e dei titolari di posizioni assicurative di cui al comma 1 è effettuata, ai fini dell'assolvimento della garanzia di cui al successivo art. 7, in una gestione speciale che è istituita con la presente disposizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con autonomia gestionale.

carico dei richiedenti di norma è pari all'aliquota contributiva prevista per il lavoratore applicata alla retribuzione soggetta a contribuzione spettante alla data di presentazione della domanda ed è commisurato alla durata per periodo riscattato.

Se per il servizio precedente sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e tale trattamento sia cumulabile con quello di attività spettante in relazione ad un nuovo rapporto di lavoro con le amministrazioni dello Stato, alle condizioni previste dall'art. 131 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, possono essere inoltre computi a domanda:

- ✓ i servizi riunibili resi alle Amministrazioni dello Stato;
- ✓ i servizi ricongiungibili prestati alle dipendenze degli enti locali o di altra amministrazione o di altro ente con iscrizione a una delle ex Casse di previdenza ora gestite dall'INPDAP o con iscrizione a Casse o Fondi o Regolamenti o Convenzioni speciali già esistenti presso gli enti locali o, ancora, resi alle dipendenze del Banco di Napoli o di quello di Sicilia anteriormente al 1° gennaio 1991 per effetto del DLgs 20 settembre 1990, n. 357 (ved. nota 1).

3. Aumenti di valutazione o di servizio

Per determinati servizi sono previsti aumenti di valutazione, tra cui quelli stabiliti dagli articoli da 18 a 27 e dall'art. 30 del TU di cui al DPR n. 1092/1973 nonché dall'art 63 della legge 312/1980².

In tali norme sono indicati aumenti di servizio per:

- ✓ le campagne di guerra;
- ✓ alcuni servizi ferroviari; periodi di navigazione; servizi su costa; servizi di volo; servizi di confine;
- ✓ i servizi presso reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena; i servizi prestati in residenze disagiate dal personale dell'Amministrazione degli Affari esteri;
- ✓ taluni servizi scolastici; i servizi prestati in colonia, in territorio somalo o in zona di armistizio;
- ✓ il servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici.

Dal 1° gennaio 1998, gli aumenti di servizio computabili ai fini di pensione, in base all'art. 59, comma 1 lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non possono eccedere complessivamente i cinque anni, fatti salvi quelli oltre i cinque anni già maturati alla data del 31 dicembre 1997.

² Legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato).

Art. 63. Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità.

Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino alla entrata in vigore della presente legge. Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle scuole carcerarie.

4- Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa, nei confronti dei dipendenti statali, è realizzabile, per gli eventi, con le modalità e per la durata tassativamente stabiliti dalle relative norme, nei casi in cui l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore non opera in tutto o in parte.

Con l'osservanza di tale criterio, assumono rilevanza gli aspetti e le fattispecie previste dagli articoli 14 e 15, comma 2, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503; e dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del DLgs 16 settembre 1996, n. 564.

In base all'art. 15, comma 2, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di anzianità, per i dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 1992 e privi di anzianità contributiva a tale data, i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

La contribuzione figurativa, ai fini pensionistici, è accreditata a domanda, con effetto dal momento in cui si colloca l'evento. I relativi periodi hanno valore di servizio effettivo, utile sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per la determinazione della relativa misura (fatta salva la limitazione concernente la pensione di anzianità dei dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1992).

La retribuzione corrispondente alla contribuzione figurativa accreditata e da considerare ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, è definita in base ai criteri di cui alle disposizioni dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n.155³.

³ *Legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica).*

Art. 8. Contributi figurativi.

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

Sono coperti da contribuzione figurativa:

1. i periodi, totalmente o parzialmente non retribuiti, di assenze obbligatorie e facoltative per maternità di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, consunte in costanza di rapporto di lavoro, a prescindere dall'anzianità contributiva pregressa eventualmente maturata. Dal 28 marzo 2000, in base alle disposizioni del nuovo testo dell'art 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste la possibilità di integrare, mediante contribuzione volontaria o da riscatto, la contribuzione figurativa per le ipotesi di assenza facoltativa in cui il corrispondente valore retributivo viene attribuito fino al limite predeterminato dalle stesse disposizioni;
2. i periodi successivi al 1° gennaio 1994, collocati fuori del rapporto di lavoro, corrispondenti alle assenze obbligatorie per maternità, a condizione che il richiedente possa far valere, all'atto della presentazione della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, come stabilito dall'art. 14 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503;
3. i tre giorni di permesso mensile in favore della madre o del padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità purché non ricoverato a tempo pieno, e di lavoratore o lavoratrice che assiste un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità⁴ e non ricoverato a tempo pieno;

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.

⁴ **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).**

Art. 33. Agevolazioni (nel testo modificato dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa (le parole "coperti da contribuzione figurativa" sono state aggiunte dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ndr), fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Con l'art. 3-ter del DL 27 agosto 1993, n. 324, è stato precisato che "al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito." Ndr.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, [con lui convivente] (le parole "con lui convivente" sono state soppresse

4. i riposi giornalieri di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per i quali sia dovuta l'indennità di cui all'art. 8 della legge n. 903/1977 e che siano successivi al 27 marzo 2000, nel limite massimo di due ore, in favore di uno o dell'altro genitore;
5. i periodi successivi al 27 marzo 2000, di astensione facoltativa dal lavoro per malattia del bambino fino al compimento dell'ottavo anno d'età. In base all'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste la possibilità di integrare, mediante contribuzione volontaria o da riscatto, la contribuzione figurativa per il periodo dal quarto all'ottavo anno del bambino, in quanto il valore retributivo corrispondente a tale contribuzione figurativa viene attribuito non secondo i criteri di carattere generale di cui all'art. 8 della legge n. 155/1981 (ved. nota 3) ma nel limite predeterminato dalla nuova norma, che prevede il diritto ad ottenere l'accredito della contribuzione figurativa;
6. i periodi di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali⁵;

dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ndr), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente (la parola "alternativamente" è stata aggiunta dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ndr) dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

⁵ **Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).**

Art. 31. *Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali (nel testo modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 13 agosto 1979, n. 384).*

Il comma 39 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è ha stabilito che "La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali." ndr.

1. *I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.*

2. *La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.*

3. *I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.*

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

L'articolo unico della legge 9 maggio 1977, n. 210, ha stabilito che "Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta.

Legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali).

Art. 1. Oggetto del provvedimento.

I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

Art. 2. Collocamenti in aspettativa.

7. i periodi di fruizione della pensione di inabilità che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nell'ipotesi in cui il relativo diritto viene a cessare a seguito di recupero delle capacità lavorative, sono riconosciuti come periodi di contribuzione figurativa. Ciò per effetto del rinvio alle disposizioni della legge n. 222/1984 contenuto nell'art. 11, comma 2, del DM 8 maggio 1997, n. 187.

Nei casi di liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del calcolo contributivo, in base all'art. 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono inoltre coperti da contribuzione figurativa:

8. l'assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
9. l'assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge o al genitore purché conviventi, nella ipotesi di cui all'art. 3 della legge n. 104/1992 (ved. nota 4), sul riconoscimento dei permessi a favore degli handicappati, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

5. Contribuzione volontaria

I dipendenti statali, a decorrere dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, possono avvalersi delle disposizioni sulla contribuzione volontaria di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del medesimo DLgs n. 184/1997.

La contribuzione volontaria consente di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo o di raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione quando sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro.

Il versamento volontario della contribuzione avviene a carico esclusivo del lavoratore interessato, ed è ammesso, a domanda, su autorizzazione dell'istituto previdenziale, alla condizione che, il richiedente, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, possa far valere almeno tre anni di contribuzione effettiva.

Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

L'art. 8-ter, comma 1, del DL 18 gennaio 1993, n. 8 ha stabilito che "Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna." ndr.

Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennità mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

L'art. 28, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha stabilito che "La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 816." ndr.

Se il lavoratore presta lavoro dipendente con carattere stagionale o temporaneo o discontinuo o con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, è sufficiente un solo anno di contribuzione effettiva.

Dal computo del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda sono esclusi:

- ✓ il servizio militare di leva, il servizio militare non armato, il servizio civile sostitutivo ed equiparato a quello di leva, il servizio di volontariato prestato nei Paesi in via di sviluppo non in costanza di rapporto d'impiego;
- ✓ i periodi durante lo stato di gravidanza o puerperio corrispondenti a quelli di assenza obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, o corrispondenti a quelli di assenza facoltativa fuori del rapporto del lavoro se non riscattati, o i periodi di assenza facoltativa in costanza di rapporto di lavoro quando manchi la retribuzione;
- ✓ i periodi di contribuzione figurativa nei casi in cui sia prevista per i dipendenti dello Stato e dei dipendenti delle Poste italiane Spa;
- ✓ i periodi durante i quali siano rimasti pendenti procedimenti giudiziari relativi al rapporto assicurativo e quelli afferenti al godimento della pensione di inabilità poi revocata per cessazione dello stato invalidante.

Con l'art. 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato inserito il comma 2-bis all'art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n.184, con il quale è stato disposto che *"l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47"* e cioè in presenza del requisito di cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi tempo versata.

La prosecuzione volontaria non è ammessa per i periodi durante i quali il richiedente sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria né per i periodi successivi alla decorrenza della pensione a carico di alcuna delle predette forme.

Il versamento volontario dei contributi resta sospeso nei periodi durante i quali vi è accredito di contribuzione figurativa o vi sia contribuzione obbligatoria a seguito di nuova occupazione, ma può essere ripreso alla cessazione di tali contribuzioni.

La contribuzione volontaria può essere ammessa e versata anche per i sei mesi che precedono la data di presentazione della domanda.

L'importo della contribuzione volontaria si determina applicando la complessiva aliquota contributiva, o aliquota di finanziamento, vigente nel tempo, all'importo della media delle retribuzioni imponibili dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Tali retribuzioni sono rivalutate dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice del costo della vita, determinato dall'ISTAT nell'anno precedente. I periodi di contribuzione volontaria da utilizzare ai fini pensionistici sono quelli per i quali risulta accreditata la contribuzione volontaria.

Oltre ai periodi per i quali, in applicazione di tale normativa, è possibile versare la contribuzione volontaria, sono suscettibili di essere coperti da contribuzione volontaria, se posteriori al 31 dicembre 1996 e se privi di copertura assicurativa:

- ✓ i periodi di sospensione o di interruzione dal lavoro fino ad un massimo di tre anni, a condizione che si tratti di periodi previsti da norme lavoristiche;
- ✓ i periodi intercorrenti tra altri coperti da contribuzione e inerenti ad attività lavorativa stagionale, temporanea o discontinua;

-
- ✓ i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;
 - ✓ i periodi successivi al 27 marzo 2000 di congedo per gravi e documentati motivi familiari per una durata non superiore a due anni e di congedo per la formazione per una durata non superiore a undici mesi nell'arco della intera vita lavorativa stabiliti, rispettivamente, dall'art. 4, commi 2 e 3 e dall'art. 5, commi 1 e 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

In base all'art. 9 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, al quale rinvia l'art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184:

- ✓ ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione delle prestazioni pensionistiche, nonché ai fini dell'anzianità contributiva, i contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori e, quindi, ai servizi effettivi;
- ✓ in caso di contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella dovuta si opera una corrispondente contrazione del periodo da accreditare sia ai fini del diritto che della misura della pensione.